

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1314 del 25/01/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2024/1499 del 25/01/2024

**Struttura proponente:** SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTROLLO DI  
ALEUROCANTHUS SPINIFERUS PER L'ANNO 2024 E SUCCESSIVI NELLA  
REGIONE EMILIA ROMAGNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE  
PRODUZIONI

**Firmatario:** STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del  
procedimento:** Stefano Boncompagni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- l'art. 6, comma 3. lettera o, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 che prevede, fra le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- l'art. 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante "*I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031*";

Considerato:

- che l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* è classificato da quarantena rilevante per l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE)n. 2016/2031;
- che il suddetto organismo nocivo è indicato tra gli organismi

nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione nel Regolamento (UE)n. 2021/2285 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

- che *Aleurocanthus spiniferus* rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e per le aree viticole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Emilia-Romagna attraverso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ad eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali, eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che dal 2018 sono state effettuate le indagini relative ad *Aleurocanthus spiniferus* con rinvenimento dell'aleurodide che hanno reso necessario definire aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Emilia-Romagna istituendo zone infestate e relative zone cuscinetto definendo le misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto;

Considerato che nel corso delle indagini 2023 relative ad *Aleurocanthus spiniferus* sono stati individuati nuovi focolai dell'organismo nocivo in alcuni comuni delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Parma e che si è provveduto ad aggiornare l'Allegato 2 della determinazione Num.21677 del 08/11/2022 "Misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di *Aleurocanthus Spiniferus* per l'anno 2022 e successivi, revoca e sostituzione della determina n. 11135 del 10/06/2022" con i suddetti focolai;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  - n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento"

mento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 474 del 27 marzo 2023 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2360 del 27 dicembre 2022, recante "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 recante "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 08/05/2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 -

primo aggiornamento”

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 26/06/2023 “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023 - 2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023”

Verificato che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 e l'Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che la propria precedente determinazione Num.21677 del 08/11/2022 esaurisce la sua efficacia con l'adozione della presente determinazione;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti;
4. di disporre l'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;
5. di pubblicare il presente atto sul sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Boncompagni

## Allegato I

### Comuni delle aree delimitate individuate per *Aleurocanthus spiniferus*

In seguito al risultato delle indagini e dei monitoraggi effettuati nel corso del 2023 sono stati trovati 19 nuovi punti focolaio che ampliano le 3 aree delimitate individuate nel 2022 e comportano l'istituzione di quattro nuove aree delimitate, le aree delimitate sono costituite ciascuna da una zona infestata e una zona cuscinetto che si estende per 2 km intorno a quella infestata.

In Tabella 1 sono riportati i comuni, ripartiti per provincia, rientranti nelle zone infestate mentre in Tabella 2 sono riportati quelli rientranti nelle zone cuscinetto.

Tabella 1 - Comuni zone infestate *Aleurocanthus spiniferus* 2024

| Provincia | Comune   |
|-----------|--|
| BO        | Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bologna, Calderara Di Reno, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Crevalcore, Imola, Mordano, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio Di Piano, San Giovanni In Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia.  |
| MO        | Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro Di Modena, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano Sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi Di Modena, Ravarino, San Cesario Sul Panaro, San Felice Sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola. |
| RA        | Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Ravenna, Riolo Terme, Solarolo.  |
| FC        | Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano Sul Rubicone.   |
| FE        | Cento.   |
| PR        | Montechiarugolo, Parma.  |
| RE        | Casalgrande, Correggio, Reggio nell'Emilia, Rubiera, San Martino In Rio, Scandiano.  |

Tabella 2 - Comuni zone cuscinetto *Aleurocanthus spiniferus* 2024

| Provincia | Comune  |
|-----------|---|
| BO        | Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara Di Reno, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Crevalcore, Dozza, Granarolo dell'Emilia, Imola, Mordano, Pieve Di Cento, San Giorgio Di Piano, San Pietro In Casale, Valsamoggia, Zola Predosa. |

|    |  |
|----|--|
| MO | Campogalliano, Carpi, Castelvetro Di Modena, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Guiglia, Maranello, Marano Sul Panaro, Mirandola, Novi Di Modena, San Felice Sul Panaro, Sassuolo, Savignano Sul Panaro, Vignola. |
| RA | Bagnacavallo, Bagnara Di Romagna, Brisighella, Cotignola, Faenza, Lugo, Ravenna, Riolo Terme, Sant'Agata Sul Santerno.   |
| RE | Casalgrande, Correggio, Reggio Nell'Emilia, Rio Saliceto, San Martino In Rio, Scandiano.   |
| FC | Cesena, Forli`, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano Sul Rubicone.   |
| FE | Cento  |
| PR | Montechiarugolo, Parma, Traversetolo.  |
| RN | Santarcangelo Di Romagna.  |

All'interno della zona cuscinetto è compreso anche parte del territorio di due comuni della regione Lombardia: Moglia e Quistello.

Regione Emilia-Romagna, Settore fitosanitario e difesa delle produzioni

***Misure  
fitosanitarie per il  
contrasto ed il  
controllo di  
Aleurocanthus  
spiniferus per  
l'anno 2024 e  
successivi***

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUZIONE.....   | 2  |
| 2. INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO NOCIVO.....   | 3  |
| a) Ciclo biologico.....  | 3  |
| b) Specie ospiti.....  | 4  |
| c) Distribuzione.....  | 4  |
| 3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....  | 5  |
| 4. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE (modalità di attuazione delle indagini nelle aree in cui <i>Aleurocanthus spiniferus</i> non è presente).....                                     | 6  |
| a) Sorveglianza del territorio.....  | 6  |
| b) Controlli all'importazione.....   | 7  |
| c) Controlli alle produzioni.....  | 8  |
| 5. GESTIONE DELL'EMERGENZA (modalità e strumenti utilizzati quando è ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo e si procede alla definizione dell'area delimitata)..... | 9  |
| a) Delimitazione delle aree e sorveglianza del territorio.....   | 9  |
| b) Misure di contenimento.....   | 9  |
| b.1 Vivai.....   | 9  |
| b.2 Giardini privati.....  | 10 |
| b.3 Verde pubblico.....  | 10 |
| c) Condizioni per la movimentazione.....   | 11 |
| 6. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO.....   | 12 |
| a) Piano di comunicazione e divulgazione.....  | 12 |
| a) Soggetti coinvolti.....   | 13 |
| 7. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE FITOSANITARIE.....  | 13 |

## MISURE FITOSANITARIE PER IL CONTRASTO E IL CONTROLLO DI *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS*

---

### 1. INTRODUZIONE

Il presente documento definisce un complesso di azioni fitosanitarie sottese all'individuazione e al contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/2031. Le procedure descritte rappresentano lo strumento per realizzare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/2031 agli articoli di seguito elencati:

- Articolo 9 "Notifica di un pericolo imminente";
- Articolo 10 "Conferma ufficiale da parte delle autorità competenti della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione";
- Articolo 12 "Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che devono essere forniti agli operatori professionali dalle autorità competenti";
- Articolo 14 "Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente";
- Articolo 15 "Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali";
- Articolo 17 "Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione";
- Articolo 18 "Definizione di aree delimitate";
- Articolo 22 "Indagini sugli organismi da quarantena rilevanti per l'Unione".

Il modello di sorveglianza proposto si compone degli elementi utili alla conoscenza e all'identificazione di *A. spiniferus*, alla sua diffusione in Regione, alle procedure di sorveglianza del territorio e dei controlli ufficiali per rilevarne la presenza, nonché alle misure fitosanitarie e alle azioni di informazione e divulgazione da realizzare nei confronti dei vari soggetti coinvolti.

## 2. INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO NOCIVO

### a) Ciclo biologico

*Aleurocanthus spiniferus* è un aleurodide tropicale originario dell'Asia sudorientale, diffuso in Asia tropicale e subtropicale, in Africa e nel Pacifico. In Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2008 in Puglia, in provincia di Lecce. Per la sua pericolosità *A. spiniferus* è inserito nell'elenco A2 dell'EPPD ed è anche un organismo nocivo da quarantena per il territorio della Comunità Europea. Nelle zone di origine *A. spiniferus* è una specie dalla notevole polifagia, ma nei nostri ambienti ha mostrato inizialmente una spiccata preferenza per le piante del genere *Citrus* (arancio, mandarino, limone) sia coltivate come piante da frutto sia come ornamentali. La sua diffusione in molti Paesi si sovrappone ad un'altra specie molto simile, *A. woglumi*.

In Emilia-Romagna le prime segnalazioni risalgono all'estate 2018 e sono concentrate pur con diversi livelli di gravità, nella parte centro-orientale della regione (province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna) e riguardando soprattutto il verde ornamentale nel contesto urbano. Le infestazioni su alcune piante ornamentali specialmente nei giardini privati (agazzino, rosa, edera e molte altre) sono estremamente frequenti, mentre su piante coltivate risultano più contenute e spesso vengono controllate dai normali interventi di difesa fitosanitaria. Sulle piante attaccate si sviluppano colonie dense di stadi immaturi che producono abbondante melata zuccherina, la quale copre le foglie e il resto della pianta e su cui si sviluppano funghi che portano alla formazione di fumaggine, riducendo così la respirazione e la fotosintesi.



Figura 1 - Adulti e uova di *Aleurocanthus spiniferus*  
Fonte: Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Gli adulti di *Aleurocanthus* spp. volano attivamente quando sono disturbati ma non sono dei buoni volatori per cui la diffusione e la dispersione attiva avvengono a corto raggio. Nella fascia climatica tropicale di origine tutti gli stadi di *A. spiniferus* possono essere trovati durante l'intero anno solare, tranne nei periodi più freddi. A seconda delle condizioni climatiche, il ciclo biologico per completarsi impiega generalmente 2-4 mesi e possono sovrapporsi da tre a sei generazioni. Lo svernamento avviene preferibilmente su piante che non perdono le foglie come agrumi e ornamentali sempreverdi. Gli stadi svernanti sono per lo più le neanidi di III età o le pupe.

Le temperature più favorevoli allo sviluppo dell'aleurodide stanno in un range compreso tra 20 e 34°C con optimum a 25,6°C e umidità relativa del 70-80%. Si tratta di condizioni climatiche che, sulla carta, sono perfettamente compatibili con le caratteristiche della pianura padana. La specie però teme le temperature inferiori al congelamento e gli estremi al di sopra di 40°C.

Le forme giovanili di *Aleurocanthus spiniferus* si alimentano con la linfa contenuta nelle foglie per cui le punture dell'insetto provocano danni e debilitazione della pianta.

Le uova sono leggermente allungate con una dimensione di circa 0,2 mm, deposte a spirale e





## Figura 2 - Caratteristiche neanidi di IV stadio

Fonte: Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna  
*Misure fitosanitarie per il contrasto ed il controllo di Aleurocanthus spiniferus per l'anno 2024 e successivi*

fissate nella pagina inferiore delle foglie con un breve pedicello. Inizialmente giallastre, diventano più scure avvicinandosi alla schiusura.

Gli adulti sono alati in entrambi i sessi, le femmine (lunghe 1,7 mm) sono più grandi dei maschi (1,35 mm). Le ali sono grigio scuro dopo la muta; successivamente sviluppano spesso una lucentezza grigio-blu metallizzata.

Il primo dei 4 stadi di sviluppo ha sei zampe, scure e allungate (0,3 x 0,15 mm) e due spine dorsali ghiandolari dorsali lunghe e più corte. Tutti gli stadi immaturi successivi sono sessili, hanno tronchi delle gambe non funzionali e possiedono numerose spine dorsali scure. Le neanidi del IV stadio di sviluppo hanno colore nero con numerose spine dorsali circondate da una frangia bianca di secrezione cerosa. L'identificazione delle due specie (*A. spiniferus* e *A. woglumi*) deve avvenire da parte di specialisti in laboratorio, in base alla morfologia del IV stadio.

### b) Specie ospiti

L'EPPO *global database* elenca le specie ospiti di seguito riportate:


*Ailanthus altissima*, *Arbutus unedo*, *Ceratonia siliqua*, *Citrofortunella microcarpa*, *Citroncirus*, *Citrus sp.*, *Citrus limon*, *Citrus medica*, *Citrus paradisi*, *Citrus reticulata*, *Citrus sinensis*, *Clematis vitalba*, *Diospyros kaki*, *Eriobotrya japonica*, *Fortunella*, *Hedera helix*, *Hibiscus cannabinus*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Hibiscus tiliaceus*, *Malus sp.*, *Morus alba*, *Parthenocissus tricuspidata*, *Pistacia vera*, *Poncirus trifoliata*, *Prunus armeniaca*, *Prunus avium*, *Prunus cerasus*, *Prunus domestica*, *Psidium guajava*, *Punica granatum*, *Pyracantha coccinea*, *Pyrus communis*, *Rosa sp.*, *Rosa banksiae*, *Rosa x damascena*, *Salix sp.*, *Vitis vinifera*.

I monitoraggi svolti sul territorio della Regione Emilia-Romagna hanno evidenziato la presenza dell'aleurodide tropicale anche su specie diverse da quelle riportate in bibliografia, così come specificato: *Acer sp.* (Acer), *Aesculus hippocastanum* (Ippocastano), *Amelanchier sp.*, *Celtis sp.* (Bagolaro), *Cercis siliquastrum* (Albero di Giuda), *Cornus sp.* (Corniolo), *Corylus sp.* (Nocciolo), *Crataegus sp.* (Biancospino), *Fraxinus sp.* (Frassino), *Lavandula sp.* (Lavanda), *Photinia sp.* (Fotinia), *Pyracantha sp.*, *Populus sp.* (Pioppo), *Prunus laurocerasus* (Lauroceraso), *Quercus sp.* (Quercia), *Tilia sp.* (Tiglio), *Ulmus sp.* (Olmo), *Viburnum sp.* (Viburno).

### c) Distribuzione

Questo aleurodide è stato rinvenuto in Italia per la prima volta in Puglia, in provincia di Lecce, quale infestante di numerose specie vegetali, sia fruttifere sia ornamentali. In quel periodo, la direttiva 2000/29/CE elencava *Aleurocanthus spp.* nell'allegato II, parte A, come organismo da quarantena sconosciuto nella Comunità Europea per le piante da impianto di agrumi. Successivamente a questa prima segnalazione in Europa, la specie si è diffusa in molte aree del territorio italiano e in alcuni Paesi balcanici.

*Figura 1 - Mappa distribuzione Aleurocanthus spiniferus* Fonte: EPPO



Con l'entrata in vigore dell'attuale normativa, il fitomizo è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in vivaio sia nell'ambiente.

A seguito delle indagini condotte nel 2018 è stata rilevata per la prima volta la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* sul territorio regionale nelle province di Bologna, Modena e Forlì-Cesena; i ritrovamenti sono stati notificati alla Commissione Europea attraverso il sistema Europhyt Outbreak No. 621 update 00/2018-08-31.

Le indagini sono state intensificate, ed hanno riguardato in particolare giardini privati e parchi pubblici, aree urbane ed extraurbane, aree agricole e vivai di piante ornamentali.

Nel 2019 e 2020 i ritrovamenti dell'insetto sono rimasti localizzati all'areale modenese e al comune di Crevalcore.

Le attività degli anni 2021 e 2022 hanno confermato i focolai sopradescritti, ed hanno individuato la presenza di *A. spiniferus* anche in due aree situate nella provincia di Ravenna e Forlì-Cesena.

In seguito alle indagini condotte nel 2023 vi sono stati ulteriori ritrovamenti sul territorio regionale, nella provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena, i nuovi ritrovamenti sono stati notificati attraverso il sistema Europhyt Outbreak No. 621 update 03/2024-01-25.

### 3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

*Aleurocanthus spiniferus* [ALECSN] è elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo la cui presenza è nota nell'Unione. È inserito anche all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2022 stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate.

#### 4. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE (modalità di attuazione delle indagini nelle aree in cui *Aleurocanthus spiniferus* non è presente)

Le attività di prevenzione e mitigazione sono condotte in applicazione dei Regolamenti comunitari (UE) 2016/2031, 2019/2072 e 2021/2285 e prevedono l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sul fitomizo e sulla sua gestione, oltre che la formazione continua degli ispettori e degli agenti fitosanitari coinvolti. Le azioni intraprese e da intraprendere tengono conto degli esiti delle indagini condotte e sono articolate in diversi ambiti di intervento, in funzione dell'evoluzione dei rinvenimenti dell'organismo nocivo nel territorio emiliano-romagnolo.

##### a) Sorveglianza del territorio


Nelle aree in cui *Aleurocanthus spiniferus* non è presente, la sorveglianza è basata sulle indagini condotte da Organismi ufficiali e sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai soggetti interessati volte a favorire la conoscenza del fitomizo; queste ultime attività sono elencate al punto 6 di questo documento.

Le procedure per l'effettuazione delle indagini in area indenne sono indicate nel DTU n°41 secondo quanto previsto dall'Art 5 - Reg. UE 2022/1927, il programma di indagine è annualmente approvato dal CFN e pubblicato sul sito [www.protezionepiante.it](http://www.protezionepiante.it).

La sorveglianza è effettuata tramite ispezioni visive accompagnate da campionamenti sintomatici ed analisi di riconoscimento morfologico in laboratorio.

Nella mappa presente in Figura 4 vengono riportati i risultati dell'attività di indagine effettuata nel 2023 sul territorio regionale.

Figura 2 Mappa indagini 2023 *Aleurocanthus spiniferus*



Gli ambienti a maggior rischio di diffusione dell'organismo nocivo sono risultati essere:

- **Giardini privati** – A causa della scarsa mobilità degli adulti l'infestazione procede da un giardino a quelli contigui spesso lungo le strade che costituiscono la viabilità ordinaria;

- **Viali e parchi pubblici** – La polifagia della specie permette all'insetto di infestare molte specie arboree e arbustive di norma presenti nel verde urbano;
- **Aree agricole e contigue a zone verdi**

Per quanto riguarda i frutteti di piante ospiti, le indagini effettuate hanno evidenziato che le normali pratiche eseguite nell'ambito della difesa fitosanitaria aziendale garantiscono l'assenza o l'immediata eradicazione di *A. spiniferus*, pertanto, i controlli in questi ambienti non verranno ulteriormente intensificati.

## b) Controlli all'importazione

Presso i punti di entrata dell'Emilia-Romagna (aeroporto di Bologna e porto di Ravenna) sono effettuati controlli per le piante da impianto delle specie ospiti. I controlli consistono in controlli documentali, ai fini della verifica delle prescrizioni particolari introdotte dal Reg. di esecuzione (UE) 2021/2285 (tabella 1.), ispezioni visive ed eventuali campionamenti atti a identificare l'organismo nocivo.

Tabella 1– Prescrizioni particolari introdotte dal Reg. di esecuzione (UE) 2021/2285 che modificano l'allegato VII punto 30.1 del Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072

| Piante, prodotti vegetali e altri oggetti  | Paese Terzo di Origine   | Prescrizioni particolari  |
|--|--|---|
| "Piante da impianto di <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale | Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che le piante: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure</li> <li>b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>i) che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni, e</li> <li>ii) le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure</li> <li>c) che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione."</li> </ol> </li> </ol> |

### c) Controlli alle produzioni

I controlli ufficiali mirati all'individuazione di focolai di *A. spiniferus* sono i effettuati presso gli operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto che producono specie ornamentali ospiti dell'organismo nocivo.

A questi controlli si aggiungono ulteriori ispezioni presso produttori autorizzati all'attività vivaistica non registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, in quanto commercializzano il materiale prodotto da altri operatori professionali esclusivamente nei confronti degli utilizzatori finali. Per questa loro caratteristica rappresentano un potenziale mezzo di diffusione dell'organismo nocivo ad ambienti poco controllati quali giardini privati e acquirenti non professionali. Per intensificare tale attività è opportuno che anche l'operatore professionale effettui attività di autocontrollo alle produzioni per l'organismo nocivo, supportato da materiale informativo, fornito dal Servizio Fitosanitario Regionale e disponibile al seguente indirizzo: [Scheda avversità Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna: \*Aleurocanthus spiniferus\*](#).

In caso di ritrovamento di un organismo nocivo ascrivibile ad *A. spiniferus* viene effettuato un campionamento e una successiva analisi di conferma. In attesa dei risultati analitici vengono date raccomandazioni che comprendono:

- se possibile, l'isolamento delle piante infestate e di quelle immediatamente circostanti se appartenenti alle specie ospiti;
- l'eliminazione o la potatura delle piante fortemente infestate;
- un trattamento delle piante usando sostanze attive utilizzabili in vivaio contro Aleurodidi o mosche bianche;
- lavaggio prima e/o dopo i trattamenti.

Nel caso in cui la presenza di *A. spiniferus* venga confermata si seguono le procedure indicate al paragrafo 5 punto b) e c).

## 5. GESTIONE DELL'EMERGENZA (modalità e strumenti utilizzati quando è ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo e si procede alla definizione dell'area delimitata)

### a) Delimitazione delle aree e sorveglianza del territorio


A seguito del ritrovamento di *A. spiniferus* sul territorio regionale, sono state istituite aree delimitate per il contenimento che vengono aggiornate a seguito dell'esito delle indagini condotte nel corso dell'anno.

Le aree delimitate sono rappresentate in Figura 5 e constano di una zona infestata, che comprende i focolai, e una zona cuscinetto di 2 km in coerenza con quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate.

Le aree delimitate sono denominate in coerenza con quanto richiesto nell'allegato I del sopracitato Regolamento.(Figura5)

Nell'Allegato I sono elencati in dettaglio i comuni facenti parte delle zone delimitate individuate.

Figura 3 Mappa aree delimitate *Aleurocanthus spiniferus*



Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate la sorveglianza è realizzata attraverso un'intensificazione delle ispezioni visive e dei campionamenti sintomatici con analisi di riconoscimento morfologico in laboratorio.

Per quanto riguarda i frutteti di piante ospiti le indagini, come già esplicitato, hanno evidenziato che le normali pratiche eseguite nell'ambito della difesa fitosanitaria aziendale garantiscono l'assenza o l'immediata eradicazione di *A. spiniferus*, pertanto, i controlli in questi ambienti non verranno ulteriormente intensificati.

## b) Misure di contenimento

Le pratiche fitosanitarie realizzabili per il contenimento dei focolai di *A. spiniferus* sono diverse a seconda degli ambiti infestati.

### b.1 Vivai

Poiché *A. spiniferus* è un organismo nocivo di quarantena, l'operatore professionale ha l'obbligo di intervenire senza indugio ogniqualvolta sia accertata la presenza dell'insetto. Le misure da adottare comprendono:

- Isolamento delle piante infestate e di quelle immediatamente circostanti se appartenenti alle specie ospiti
- Estirpo e distruzione delle piante infestate irrimediabilmente compromesse
- Trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati in vivaio contro Aleurodidi o mosche bianche ed eventuale lavaggio prima e/o dopo i trattamenti;

La sorveglianza nei confronti dell'aleurodide è stata rivolta anche ai vivai in possesso di autorizzazione fitosanitaria e iscritti al registro regionale dei Produttori, i quali producono e commercializzano il materiale vivaistico esclusivamente nei confronti degli utilizzatori finali; tale categoria di produttori può rappresentare un potenziale mezzo di diffusione di tali organismi ad ambienti poco controllati, quali giardini privati e acquirenti non professionali.

Per intensificare le attività di controllo e prevenzione del rischio fitosanitario, è opportuno che anche tali operatori professionali mettano in atto forme di autocontrollo alle produzioni per una individuazione precoce della presenza dell'organismo nocivo, supportati dalle indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario Regionale e difesa delle produzioni.

### b.2 Giardini privati

In presenza di modeste infestazioni o attacchi circoscritti è fondamentale intraprendere azioni mirate alla prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo. Attraverso potature mirate aventi l'obiettivo di eliminare e allontanare tutte le parti di pianta colpite dall'insetto. Al fine di salvaguardare la biodiversità presente nelle aree verdi private e tutelare le popolazioni di insetti utili, i trattamenti insetticidi, in presenza di gravi e diffuse infestazioni di piante ornamentali di particolare pregio, vengono realizzati utilizzando formulati registrati contro Aleurodidi e verificando l'impiego in etichetta per parchi, giardini o colture ornamentali. Se i trattamenti vengono eseguiti dai proprietari o comunque da utilizzatori non professionali ci si dovrà orientare verso formulati specifici per questo ambito di impiego autorizzati come PFnPO. In generale, per favorire l'attività dell'insetticida impiegato è utile eseguire lavaggi con Sali di potassio oppure con acqua e tensioattivi.

### b.3 Verde pubblico

Fatte salve le potature mirate e l'allontanamento delle parti di piante colpite, il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) limita fortemente l'impiego di mezzi chimici per combattere gli organismi nocivi alle piante in aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili. Eventuali trattamenti, quindi, possono essere eseguiti nel rispetto del PAN e di quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 2051 del 3/12/2018 (*"Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"*).

Poiché *A. spiniferus* è un organismo regolamentato dalla normativa fitosanitaria vigente (Reg. (UE) 2016/2031 "Misure di protezione contro gli organismi nocivi alle piante"), qualora si verificassero gravi infestazioni in aree verdi pubbliche frequentate dalla popolazione così come intese dai provvedimenti sopra riportati, non si esclude la possibilità di applicare quanto stabilito dal PAN al punto A.5.6 (*"Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili"*) che di seguito si riporta:

- *"Fatto salvo quanto previsto in applicazione del D.Lgs 19 agosto 2005 n.214 e successive modifiche e integrazioni e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa fitosanitaria di riferimento".*

Al fine di verificare la possibilità di un contenimento naturale dell'insetto, nel 2023, in collaborazione con le amministrazioni comunali, sono stati effettuati studi e prove di campo con l'impiego di antagonisti naturali dell'aleurodide (*Delphastus catalinae*) nelle aree verdi pubbliche frequentate dalla popolazione, informata sulla natura del progetto anche attraverso l'utilizzo di cartelli informativi nelle zone di rilascio dell'antagonista.

A seguito dell'analisi dei risultati ottenuti sarà valutato il proseguo di questa attività.

### c) Condizioni per la movimentazione

Gli operatori professionali autorizzati al passaporto ubicati all'interno delle zone infestate, possono movimentare le piante e parti di pianta di specie ospiti di *A. spiniferus* solo se esenti da qualsiasi stadio biologico dell'insetto e se durante la precedente stagione vegetativa non è stata riscontrata infestazione dell'organismo nocivo nel rispetto dei requisiti dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2019/2072 punto 17.1 (v. Tabella 2).

La movimentazione è consentita previa verifica da parte del SFR.

Tabella 2 – Prescrizioni particolari introdotte dal Reg. di esecuzione (UE) 2021/2285 che modificano l'allegato VII punto 30.1 del Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072

| Piante, prodotti | Paese Terzo di Origine | Prescrizioni particolari |
|------------------|------------------------|--------------------------|
|------------------|------------------------|--------------------------|

| vegetali e altri oggetti   |   |  |
|--|---|--|
| <p>“Piante da impianto di <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., eccetto semi, pollini e piante in coltura tissutale</p> | <p>Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam</p> | <p>Dichiarazione ufficiale che le piante:<br/>a)<br/>sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,<br/>oppure<br/>b)<br/>sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:<br/>i)<br/>che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni,<br/>e<br/>ii)<br/>le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,<br/>oppure<br/>c)<br/>che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.”</p> |

## 6. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

### a) Piano di comunicazione e divulgazione

Il piano di comunicazione si prefigge l'obiettivo di promuovere una cultura diffusa relativamente ai rischi connessi con l'introduzione di *A. spiniferus*, garantire un'efficace sorveglianza del territorio ed evitare l'ulteriore diffusione di questo organismo nocivo.

Le informazioni riguardanti la pericolosità dell'insetto, la sua diffusione sul territorio regionale e le misure di prevenzione e controllo sono oggetto di iniziative a carattere divulgativo. Gli interventi, i materiali prodotti, le modalità di diffusione delle informazioni sono modulati in funzione dei destinatari e riguardano tutti i portatori di interesse di seguito elencati:

- Operatori professionali registrati al RUOP;
- Piccole aziende autorizzate all'attività vivaistica;
- Giardinieri e manutentori del verde;
- Tecnici delle amministrazioni pubbliche;
- Professionisti del settore;
- Cittadini.

Il Servizio fitosanitario ha predisposto e diffuso una scheda finalizzata al riconoscimento dell'organismo nocivo e aggiornato il sito web con le informazioni relative ai rinvenimenti di *A. spiniferus* sul territorio regionale: [Scheda avversità Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna: \*Aleurocanthus spiniferus\*](#).

Ulteriori iniziative di comunicazione riguardano:

- il materiale divulgativo, realizzato dal SFR, rivolto ai cittadini, distribuito anche nei garden center, alle fiere e alle manifestazioni dove è presente un punto informativo della Regione;
- il materiale contenente informazioni di carattere operativo per i vivaisti produttori di specie ospiti dell'organismo nocivo, distribuito in occasione di controlli ufficiali effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e inviato anche tramite posta elettronica ai diretti interessati.
- gli incontri tecnici sul territorio (anche tramite l'ausilio di piattaforme social e per videoconferenza) realizzati in collaborazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti nel controllo dell'organismo nocivo.

All'interno delle zone delimitate, il piano di comunicazione e divulgazione ha il compito di sensibilizzare il pubblico circa il rischio determinato dall'organismo nocivo specificato le misure adottate per prevenirne l'ulteriore diffusione. Deve inoltre garantire che cittadini, tecnici e operatori interessati siano a conoscenza dell'istituzione della zona delimitata, della zona infestata e della zona cuscinetto.

#### a) Soggetti coinvolti

L'attuazione degli interventi previsti richiede il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali: operatori del settore vivaistico e loro associazioni di categoria, giardinieri e manutentori del verde, tecnici delle amministrazioni comunali, funzionari della sanità pubblica regionale, funzionari del settore ambiente a livello regionale.

In relazione alla portata dell'emergenza potranno essere coinvolti anche i Sindaci dei territori interessati ed altri organismi o soggetti istituzionali che possano concorrere ad affrontare la gestione dell'organismo nocivo.

## 7. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE FITOSANITARIE

Il presente documento dovrà essere aggiornato ogniqualvolta nuove conoscenze sull'organismo nocivo e sulle misure di eradicazione e controllo possano contribuire ad aumentarne l'efficacia contro i rischi di ulteriori introduzioni e diffusione. Gli aggiornamenti comprenderanno le azioni correttive. Una prima verifica del Piano sarà comunque effettuata al termine del primo anno di applicazione.

Le procedure di attuazione sono comunicate dal Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna agli operatori professionali interessati ed al Servizio Fitosanitario presso il MiPAAF.